

Edizione di giovedì 17 dicembre 2015

CONTENZIOSO

[Non bastano i ragionevoli sospetti per legittimare l'accertamento](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Trattamento Iva dei diritti di godimento di alloggi](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[La non facile definizione del concetto di occasionalità nelle raccolte fondi](#)

di Luca Caramaschi

ENTI NON COMMERCIALI

[Contestazioni alla 398 irrilevanti per i compensi sportivi agevolati](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[Nuove imprese a tasso zero: consigli per la compilazione della domanda](#)

di Giovanna Greco

BUSINESS ENGLISH

[To present, to introduce: come tradurre 'presentarsi' in inglese](#)

di Stefano Maffei

CONTENZIOSO

Non bastano i ragionevoli sospetti per legittimare l'accertamento

di Luigi Ferrajoli

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di costi esposti in fatture, asseritamente relative ad operazioni inesistenti, spetta alla medesima provare, **anche mediante presunzioni, non tanto l'esistenza di un ragionevole sospetto** in ordine all'inesistenza dell'operazione economica, ma proprio l'inesistenza dell'operazione.

Solo qualora il Giudice ritenga che tali elementi abbiano i necessari **caratteri di gravità, precisione e concordanza**, costringerà il contribuente a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Tali interessanti principi sono stati emessi dalla **Corte di Cassazione** nella recente **sentenza n. 23065 dell'11.11.2015**.

L'onere probatorio in materia di contestazioni di operazioni inesistenti ha subito un'interessante evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, che è stato recentemente oggetto di studio da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ed alcuni rappresentanti alla Guardia di Finanza.

Nel **Documento del 15.06.2015** è evidenziato, in particolare, come nella giurisprudenza comunitaria risulti da tempo consolidato il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA, relativo a fatture soggettivamente inesistenti, non spetta solo **quando il cessionario sia consapevole della natura soggettivamente inesistente dell'operazione intercorsa** ovvero, usando la propria **diligenza**, avrebbe potuto ragionevolmente avvedersene (Corte Giust. UE, 6 settembre 2012, C-324/11).

Al disconoscimento della detrazione d'imposta, ritenuta dai giudici comunitari una **deroga al principio generale della neutralità dell'IVA**, consegue quindi l'attribuzione, in capo all'ente impositore, dell'onere di provare, anche per mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente, utilizzatore delle fatture soggettivamente inesistenti, sia stato consapevole, o avrebbe potuto esserlo in base all'ordinaria diligenza dell'operatore economico (cfr. Corte Giust. UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C-142/11).

L'Amministrazione finanziaria è quindi tenuta a dimostrare **sia la fittizietà soggettiva della transazione, sia la mala fede** (o la colpa grave) da parte del cessionario, la cui buona fede è, invece, presunta.

La Corte di Cassazione, dopo avere a lungo sostenuto che a fronte della contestazione di

operazioni inesistenti fosse **onere del contribuente dimostrare la propria buona fede**, è recentemente addivenuta a conclusioni analoghe a quelle raggiunte dalla giurisprudenza comunitaria.

Con la **sentenza n. 25779/2014** la Suprema Corte ha riconosciuto espressamente che l'orientamento di legittimità in forza del quale, a fronte della semplice contestazione del Fisco di operazioni inesistenti, era il contribuente a doverne dimostrare l'esistenza, è stato **progressivamente e definitivamente superato**.

La Cassazione ha quindi ribadito che, a fronte di una apparente regolarità contabile delle fatture contestate, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche tramite di presunzioni semplici, che si tratta di **operazioni soggettivamente inesistenti**, dimostrando che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore.

Nella **sentenza n. 20930/2014** la Suprema Corte ha chiarito che in tema di Iva, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni.

Di conseguenza, qualora l'Amministrazione finanziaria ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, **anche avvalendosi di presunzioni semplici**:

- per le operazioni **oggettivamente inesistenti**, che le operazioni non sono state effettuate;
- per le operazioni **soggettivamente inesistenti**, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.

La Cassazione ha precisato inoltre che nelle **ipotesi più semplici** (operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare), l'onere probatorio ricadente in capo all'Amministrazione può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre **in quelle più complesse di "frode carosello"** (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtro") occorre che il Fisco dimostri gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente.

Tale impostazione è stata, come visto, **confermata dalla giurisprudenza successiva** che deve ritenersi pertanto ormai consolidata e costante.

IVA

Trattamento Iva dei diritti di godimento di alloggi

di Sandro Cerato

Con la **sentenza 16.12.2010, causa C-270/09**, la Corte di Giustizia Ue ha affrontato in passato il caso di una società inglese (MRL) che, nell'ambito della propria attività di **vendita di diritti di godimento a tempo ripartito** (cd. “*timesharing*”) di alloggi situati in complessi turistici in Spagna e Regno Unito, offre ai propri clienti un nuovo servizio di “opzioni”. Tale servizio, in breve, consente a coloro che sottoscrivono un determinato programma, di maturare dei “punti”, con i quali è successivamente possibile fruire di soggiorni presso alberghi o abitazioni situate nei citati Stati. Tale **diritto di godimento**, di fatto, nasce a seguito della conversione di detti “punti”, originariamente acquisiti nell'ambito della proposta offerta dalla MRL.

La sentenza affronta le seguenti questioni:

- **corretta qualificazione, ai fini Iva, dei servizi resi** dalla società MRL nell'ambito dell'attività di cessione di diritti di godimento di alloggi o unità immobiliari;
- **individuazione del momento in cui l'imposta diviene esigibile**;
- **luogo in cui la prestazione dei servizi è rilevante ai fini Iva** (territorialità).

I giudici della Corte di Giustizia al punto 24 della sentenza affermano che l'obiettivo del soggetto che sottoscrive il programma della società MRL non è quello di raccogliere i punti, bensì quello di poter fruire, in un futuro, del godimento, sia pure temporaneo, di un immobile (albergo o altro alloggio). Da ciò discende che l'acquisizione dei suddetti punti è una mera, sia pure necessaria, **operazione preliminare** che ha lo scopo di poter fruire in futuro del diritto di godimento temporaneo di un'unità abitativa o di altri servizi simili.

Da ciò deriva che l'acquirente dei punti riceve la **controprestazione prevista al termine della conversione** dei punti (punto 25 della sentenza), e **l'oggetto del contratto** è quindi la messa a disposizione, a favore del cliente, di un alloggio abitativo e del **relativo diritto di godimento** dello stesso, che si realizza solamente all'atto della conversione dei punti, momento in cui, come si legge nel punto 28 della sentenza, “*si crea il nesso tra il servizio fornito e il corrispettivo pagato al cliente, consistente in punti risultanti da diritti previamente acquisiti*”.

La **struttura del rapporto contrattuale**, come delineata in precedenza, comporta che i requisiti per l'esigibilità dell'imposta non ricorrono al momento dell'acquisto iniziale dei “punti”, bensì solamente nel momento in cui il soggetto abbia maturato il diritto alla conversione di tali punti.

Secondo l'articolo 63 della Direttiva 2006/112 il “**fatto generatore dell'imposta**” (condizioni per

la conseguente esigibilità del tributo) *“si verifica e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è effettuata (...) la prestazione di servizi”*. E tale effettuazione, secondo la Corte Ue, si realizza solamente *“quando il cliente converte i punti risultanti dai punti-diritti che ha precedentemente acquisito”* (punto 32 della sentenza).

Tra l'altro, nella sentenza stessa (punto 31), si legge che già in precedenti sentenze, la Corte ha stabilito che *“affinché l'Iva sia esigibile è necessario che tutti gli elementi pertinenti del fatto generatore, ossia della futura cessione dei beni o della futura prestazione di servizi, siano noti e dunque, in particolare, che i beni o i servizi siano designati con precisione”*. E tale “precisione”, nel caso affrontato nella sentenza in commento, si realizza solamente, come già detto, all'atto della conversione dei relativi punti maturati dal soggetto che ha partecipato al programma offerto dalla società promotrice dell'iniziativa.

In merito alla **natura della prestazione**, la Corte di giustizia ha rilevato che, nel caso in cui l'oggetto della conversione sia rappresentato dal diritto di **godimento temporaneo di un'unità abitativa**, la relativa prestazione di servizi costituisce una locazione immobiliare, a norma dell'articolo 13, parte B lettera b), della sesta direttiva n. 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva n. 2001/115 (al quale corrisponde ora l'articolo 135, n. 1, lettera l), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE). La posizione in commento è avvalorata dalla circostanza che l'acquirente dei punti, per effetto dell'esercizio della facoltà di conversione, matura il **diritto di occupare un immobile come proprietario**, e di escludere qualsiasi altro soggetto dal beneficio di un tale diritto, per un periodo di tempo definito, coerentemente con i consolidati principi della giurisprudenza comunitaria (sentenze 12 giugno 2003, causa C-275/01 e 9 ottobre 2001, causa C-108/99).

Sotto il profilo operativo, il citato articolo 13, parte B lettera b), della sesta direttiva definisce un **criterio generale**, secondo il quale gli Stati membri esonerano da imposizione l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione delle prestazioni di alloggio, effettuate nel settore alberghiero, ovvero in uno avente funzioni analoghe: sul punto, la **Corte di giustizia** ha, tuttavia, precisato che, alla luce della formulazione letterale della norma, nulla osta all'eventuale **decisione degli Stati membri di escludere dalla suddetta esenzione** e, quindi, assoggettare ad Iva anche le cessioni, a titolo oneroso, dei diritti di godimento temporaneo di un'unità abitativa.

Trattandosi dunque di un **servizio collegato ad un bene immobile**, il punto 33 della sentenza dispone che *“il luogo della tassazione è quello, in particolare, dove sono situati l'unità abitativa o l'albergo presso i quali il cliente acquista il diritto di soggiornare dopo la conversione di detti punti”*. Ciò significa che, facendo riferimento alla **territorialità delle prestazioni di servizi** nell'ambito della disciplina nazionale, di cui al DPR 633/72, nel caso di specie si realizza un **servizio relativo a beni immobili**, rilevante nel luogo in cui è ubicato l'immobile (articolo 7-quater, primo comma, lett. a).

ENTI NON COMMERCIALI

La non facile definizione del concetto di occasionalità nelle raccolte fondi

di Luca Caramaschi

L'articolo 143 Tuir alla lettera a) del comma 3 – richiamato dal secondo comma, dell'articolo 25, della L. 133/1999 con riferimento alle **associazioni sportive dilettantistiche** (rimando in passato giustificato dal differente contenuto della norma speciale rispetto a quella generale) – prevede che non concorrono in ogni caso alla **formazione del reddito degli enti non commerciali** di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 73 “*i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*”. L'irrilevanza fiscale dei proventi derivanti da attività di raccolta di fondi è dunque condizionata al rispetto di regole ben precise che devono contraddistinguere la raccolta fondi:

- deve essere **pubblica**, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti;
- deve essere **occasionale**;
- può avvenire **anche mediante l'offerta ai sovventori di beni, purché di modico valore, o servizi**;
- deve avvenire **in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**.

A titolo di esempio, si pensi alle vendite di piante o di frutti organizzate nelle piazze italiane dal WWF o dalle diverse associazioni per la ricerca su determinate malattie; si pensi ancora alla possibilità, offerta all'associazione sportiva della squadra di calcio del paese, di poter raccogliere sovvenzioni regalando un gagliardetto, una sciarpa o un distintivo della squadra, collocandosi tale iniziativa, ad esempio, nell'ambito delle celebrazioni del patrono.

Tale previsione si è resa necessaria allo scopo di non far concorrere alla determinazione del reddito complessivo dell'ente le entrate da questo conseguite mediante la raccolta pubblica di fondi, in sostanza **elargizioni liberali** alle quali non è necessariamente correlata una prestazione sinallagmatica.

Per dare certezza al requisito dell'occasionalità, il comma 3 dell'articolo 2 del D.Lgs. 460/1997 ha riservato al legislatore la possibilità di stabilire, con apposito Decreto, le condizioni e i limiti in base ai quali l'attività di raccolta di fondi potrà essere considerata come occasionale.

È, quindi, con il **D.M. datato 10 novembre 1999** che tale limite viene fissato nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta (corrispondenti ad euro **51.645,69**). Fino al predetto limite, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche **potranno autofinanziarsi** per il tramite di **raccolte pubbliche di fondi**, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile i proventi conseguiti.

Il Decreto sopra riportato, nel definire il requisito della occasionalità, richiama due variabili:

1. un **numero complessivo di eventi non superiore a due**;
2. un **limite massimo di proventi conseguiti pari ad euro 51.645,69**.

Quali siano le relazioni esistenti tra le due variabili, affinché i proventi conseguiti dall'associazione sportiva dilettantistica possano godere della decommercializzazione, lo ha chiarito la stessa Agenzia delle entrate che con il primo numero del 2007 del periodico bimestrale *“L’Agenzia informa”*, dedicato alle agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica, ha riepilogato in forma di rappresentazione schematica la disciplina concretamente applicabile.

In pratica, dalla tabella messa a disposizione dall’agenzia delle entrate si comprende come la soglia dei 51.645,69 euro si comporti in modo differente sotto il profilo dell’**esenzione reddituale** rispetto a quella in **materia di imposta sul valore aggiunto**:

- dal punto di vista delle **imposte sul reddito**, il limite dei 51.645,69 euro rappresenta una sorta di **“franchigia”**, purché ciò avvenga nell’ambito di non più di due eventi; quindi, in caso di superamento del **limite all’interno dei due eventi**, concorreranno alla formazione del reddito solo i proventi eccedenti il predetto limite;
- dal punto di vista dell’**imposta sul valore aggiunto**, pare invece di comprendere come l’unica variabile da considerare ai fini della definizione del concetto di occasionalità sia rappresentata da **numero massimo degli eventi**: in pratica, anche per i **proventi conseguiti oltre il limite dei 51.645,69 euro**, sempre nel limite massimo di due eventi, spetterebbe l’**esclusione per carenza dei presupposti applicativi del tributo**.

Sul tema la C.M. 43/E/2000, al paragrafo 1.3, precisa che *“Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell’ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’IVA”*.

Considerato che l’Agenzia delle entrate, dopo la pubblicazione del 2007 (per certi versi uffiosa in quanto non riportata in alcun documento ufficiale di prassi), non è più tornata sulla questione, anche considerando l'estrema diffusione di questa importante agevolazione, sarebbe gradito un suo intervento esplicativo sui contenuti dell'agevolazione, in relazione alla quale taluni dubbi permangono.

Ad esempio, non è stato chiarito se, in presenza di più di due eventi nel corso dell’anno, sia

possibile **“scegliere” ai fini dell’agevolazione quelli dai quali si ritraggono i maggiori proventi**, oppure, sia necessario seguire il **susseguirsi cronologico di tali eventi** nel senso che l’agevolazione compete per i “primi” due eventi realizzati nel corso dell’anno.

ENTI NON COMMERCIALI

Contestazioni alla 398 irrilevanti per i compensi sportivi agevolati di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Nonostante i chiarimenti di prassi diffusi dall'Amministrazione finanziaria e le pronunce della giurisprudenza di merito favorevoli ai contribuenti, **continuano ad essere notificati ad associazioni e società sportive dilettantistiche atti di accertamento** in ragione dei quali viene **contestato il diritto al riconoscimento di compensi agevolati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica** di cui al combinato disposto dagli articoli 67, comma 1, lett. m) e 69 del TUIR in ragione unicamente dell'avvenuta perdita del diritto all'utilizzo del regime fiscale di cui alla legge 398/1991.

Come più volte rilevato un simile sillogismo accertativo è chiaramente **illegittimo in quanto mette in correlazione norme tra di loro assolutamente scollegate oltre che arbitrariamente interpretate** da parte dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

A tal proposito è fondamentale rammentare che le disposizioni agevolative di carattere tributario sopra citate prevedono quali requisiti per il riconoscimento di compensi agevolati **unicamente un presupposto di carattere oggettivo**, e cioè che le prestazioni a fronte delle quali il compenso viene erogato si sostanzino nell'esercizio diretto di attività a carattere sportivo dilettantistico, e uno di **carattere soggettivo**, relativo alla natura giuridica del soggetto erogante che dovrà necessariamente rientrare tra uno dei soggetti tassativamente elencati dall'articolo 67, comma 1, lett. m) TUIR e cioè *“il CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”*.

A fronte della dimostrata sussistenza nei casi specifici dei due presupposti indicati, devono necessariamente valutarsi come **indiscutibilmente irrilevanti**, ai fini del valido riconoscimento di compensi sportivi agevolati, **tutte le altre contestazioni di carattere squisitamente fiscale seppur legittimamente poste** e tra queste rientrano tutte quelle relative all'utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla **legge 398/1991, norma che contiene unicamente la regolamentazione di un vantaggioso regime contabile e nulla di più**.

Su questa linea si pone anche una recente sentenza della **Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta, la n. 29 del 2015**, attraverso cui viene fortemente ribadita l'assoluta mancanza di rilievo, ai fini del legittimo riconoscimento di compensi ex articoli 67 e 69 Tuir da parte di una associazione sportiva dilettantistica in possesso di formale riconoscimento ottenuto da parte del CONI, della conclamata perdita del diritto da parte della medesima associazione all'utilizzo del regime fiscale forfettario e ciò anche in ragione dei chiarimenti in

tal senso forniti dall'Agenzia delle entrate con la nota risoluzione n. 45/2015 che deve essere considerata comunque significativa dell'assenza totale di correlazione delle diverse disposizioni in rilievo.

Preme da ultimo segnalare che, a seguito di verbali di accertamento dai contenuti sopra riepilogati, stanno iniziando a "fioccare" anche **avvisi di recupero della maggiore Irpef, oltre addizionali regionali, comunali e sanzioni, in capo ai singoli sportivi percettori** che si trovano a ricevere accertamenti di **riqualificazione come prestazione occasionali dei compensi sportivi ricevuti con conseguente tassazione dei medesimi in virtù unicamente del disconosciuto diritto in capo all'ente sportivo erogatore del compenso all'utilizzo delle agevolazioni fiscali riservate al dilettantismo.**

Gli effetti di simili pratiche accertative giuridicamente arbitrarie, però, non viene sempre arginato da parte dei singoli contribuenti/sportivi persone fisiche che, seppur consapevoli della correttezza della propria posizione, trattandosi di atti di accertamento che spesso superano di poco la soglia dei 1.000,00 euro, (parliamo di ritenute del 20% sugli irrisoni compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nella quasi totalità dei casi inferiori alla soglia di euro 7.500 per anno d'imposta) preferiscono pagare con sanzioni ridotte ad un sesto gli accertamenti ricevuti piuttosto che affidarsi ad un professionista per la tutela delle singole posizioni non avendo in proprio sufficienti competenze professionali per autotutelarsi stante la complessità della normativa agevolativa di settore.

AGEVOLAZIONI

Nuove imprese a tasso zero: consigli per la compilazione della domanda

di Giovanna Greco

Il **13 gennaio 2016** partono gli incentivi **“Nuove imprese a tasso zero”**, rivolti alle donne e agli *under 35* che vogliono avviare micro o piccole imprese. Le agevolazioni rappresentano la **versione “aggiornata” della misura Autoimprenditorialità** (D.Lgs. 185/2000, Titolo I), modificata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 75445/2015 con la quale sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e sono state fornite le necessarie indicazioni operative per la richiesta e concessione delle agevolazioni. Per accedere al finanziamento **non ci sono graduatorie, né click-day** e le domande vengono esaminate in base all'**ordine cronologico** di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un **colloquio** con gli esperti di Invitalia.

I **beneficiari degli incentivi** sono le imprese (**composte da donne o under 35**) costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Possono richiedere i finanziamenti anche le persone fisiche che costituiscono la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni. Le agevolazioni finanzianno progetti d'impresa in tutto il **Territorio Nazionale** e vengono concesse nei limiti del regolamento *de minimis*, trattasi di un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della **durata massima di 8 anni**, che può coprire fino al 75% delle spese totali.

Gli investimenti devono essere realizzati **entro 24 mesi** dalla firma del contratto di finanziamento. Cosa viene finanziato e quali settori rientrano? Le **spese ammesse** sono quelle relative all'**acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del progetto**, le spese per i **macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica**, le spese per la **formazione dei dipendenti e soci del soggetto beneficiario** e le spese per le consulenze specialistiche. Le iniziative agevolabili sono quelle, con un **tetto massimo di spesa pari a 1.500.000 di euro**, nel settore della produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; commercio di beni e servizi e turismo.

Per presentare un progetto d'impresa convincente suggeriamo un **“decalogo”** di regole da rispettare per compilare correttamente la domanda:

Rispettare i limiti di spesa – Verificare che l'idea sia realizzabile con una spesa non superiore al limite di 1,5 milioni di euro. L'Iva non è agevolabile, ma deve essere sostenuta completamente

dall'impresa e non va considerata nel calcolo delle spese.

Controllare i requisiti – Analizzare e verificare attentamente i requisiti necessari per chiedere le agevolazioni. I soci devono essere in maggioranza giovani tra i 18 e i 35 anni o donne di qualsiasi età. Le imprese, se già esistenti, devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi.

Identificare ruoli e competenza – I soci della nuova impresa devono avere competenze adeguate e coerenti con l'attività proposta, devono conoscere il settore in cui vogliono operare.

Fare indagini di mercato – Chiarire le caratteristiche distintive del prodotto o servizio e i benefici che si offrono rispetto ai concorrenti. Il vantaggio competitivo, le analisi e le strategie di mercato sono passaggi fondamentali.

Fare un progetto a misura di socio e di idea – Valutare se le capacità finanziarie consentono di sostenere il programma di investimenti.

Verificare la copertura finanziaria – Il finanziamento agevolato senza interessi può coprire fino al 75 per cento delle spese totali al netto dell'Iva. La società dovrà sostenere con fondi propri o con un prestito bancario il restante 25 per cento delle spese e il valore dell'Iva, che non è agevolabile.

Spiegare bene l'idea – Presentare un piano d'impresa sulla base dello schema che verrà pubblicato on line nelle prossime settimane.

Fare attenzione ai dettagli – Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo, ma attenti a non farvi prendere dalla fretta.

Prestare attenzione alla forma e alla sostanza – “Nuove imprese a tasso zero” è un incentivo pubblico. Le regole e i requisiti sono stabiliti da apposite norme e devono essere rispettati alla lettera. Basta un piccolo scostamento dai criteri fissati dal regolamento per rendere il progetto non finanziabile.

Occhio al colloquio – Il colloquio con gli esperti di Invitalia è un aspetto importante della valutazione. Bisogna spiegare bene il progetto ed essere convincenti.

BUSINESS ENGLISH

To present, to introduce: come tradurre ‘presentarsi’ in inglese

di Stefano Maffei

E' tempo di Natale e di **regali**, termine che – come sapete tutti- in inglese si traduce con *present(s)* oppure *gift(s)*. Una classica frase di questi tempi è pertanto: *This year, I am going to give my colleague a Christmas present.*

I problemi cominciano però quando dai **nomi** (*nouns*) si passa ai **verbi** (*verbs*), visto che ancora una volta i **falsi amici** sono in agguato.

Quando andiamo ad un *meeting* e dobbiamo fare le **presentazioni reciproche** il verbo giusto da utilizzare non è *to present*, bensì *to introduce*. Se due partecipanti non si conoscono tra loro, per esempio, potremo dire *let me introduce you to our new lawyer* (consentimi di presentarti il nostro nuovo **avvocato**), e la risposta presumibile dell'interlocutore sarà *pleased to meet you* oppure *it is a pleasure to meet you*. Imparare a fare le dovute presentazioni è spesso la chiave per iniziare bene un incontro d'affari: *Learning the proper way to make introductions in English can help you get off to the right start.*

Vi consiglio di limitare l'utilizzo del verbo *to present* al caso in cui dobbiate **fare una presentazione** (intesa come un ‘discorso’) in pubblico o in una riunione: così, per esempio, il responsabile marketing dirà *Tomorrow, I will present the company sales figures to the board of directors* (domani, presenterò i **dati sulle vendite aziendali** al **consiglio di amministrazione**). In questo senso, *to present* è equivalente a *to make a presentation*, magari attraverso uno dei software tipici come *Power point* oppure *Prezi*.

Nel passivo, *to be presented with* può anche essere utilizzato nel significato di **essere premiato**: *the soldier was presented with a gold medal for his bravery* (per il suo coraggio).

Per approfondimenti sull'inglese giuridico e commerciale visitate il sito di EFLIT su

www.eflit.it